

OGGETTO: Erogazione compenso al Parroco quale indennità per le funzioni di Stato Civile per l'anno 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che con Legge 20 maggio 1985, n. 222 è stato rivoluzionato completamente il sistema di sostentamento del clero, abolendo la congrua e introducendo in ogni diocesi l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero (art. 21/22/24 e 28 della legge n. 222);

Atteso che conseguentemente nessuna particolare disposizione legislativa statale o regionale pone a carico dei Comuni oneri particolari in favore dei ministri di culto, per cui è illegittima ogni erogazione in tal senso;

Rilevato che nessun impegno speciale esiste "a titolo particolare" a carico del Comune di Preore;

Vista la lettera del 24.03.1987, n. 7228 della Regione Trentino Alto Adige in merito al problema, che chiaramente esprime il parere negativo sulla concessione di supplementi di congrua ai Parroci dopo il 31.12.1986;

Fatto presente, tuttavia che, in base al previgente sistema legislativo austroungarico (valevole per la Provincia di Trento fino al 1923), i parroci svolgono le funzioni di ufficiale di Stato Civile per gli atti e la tenuta dei registri, riguardanti persone nate sino all'anno 1923;

Rilevato che per tale funzione i Parroci sostengono costi per gli stampati e svolgono del lavoro che va costituzionalmente retribuito;

Atteso che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione ha sempre erogato al Parroco pro tempore, quale indennità per le funzioni di Stato Civile, un compenso annuo forfettario;

Vista la disponibilità di bilancio all'apposito intervento 1010803 (Cap. 585) dell'uscita del bilancio esercizio finanziario 2014;

Ritenuto pertanto di corrispondere anche per il corrente esercizio il compenso al Parroco pro tempore per le funzioni di Stato Civile, riconfermandolo in Euro 517,00 annue;

Visto il Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile nel quale è contenuta anche l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

Ad unanimità di voti palesi, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

1. Di erogare al Parroco pro tempore del Comune di Preore, quale indennità per le funzioni di Stato Civile, un compenso annuo di Euro 517,00 a valere per l'anno 2014.
2. Di imputare la relativa spesa di Euro 517,00 all'intervento 1010803 (capitolo 585) dell'uscita del bilancio esercizio finanziario 2014, dove esiste l'apposita e sufficiente disponibilità.
3. Di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

\\ \\ *** //